

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

REGOLAMENTO

Procedure Amministrative in materia di Zone Economiche Speciali (ZES)

Approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 10/2022 del 29 giugno 2022

SOMMARIO

PREMESSA	3
ARTICOLO 1 Disposizioni di carattere generale.....	4
ARTICOLO 2 Modalità presentazione istanza Zes	4
ARTICOLO 3 Ufficio Zes.....	4
ARTICOLO 4 Istanza	5
ARTICOLO 5 Conferenza di servizi - Termini del procedimento	6
ARTICOLO 6 Autorizzazione Unica per opere infrastrutturali in area Zes.....	8
ARTICOLO 7 Partenariato pubblico privato	8
ARTICOLO 8 Benefici fiscali Zes	9
ARTICOLO 9 Rinvio	9
ARTICOLO 10 Disposizioni Finali.....	9
Normativa	10

RACCOLTA ALLEGATI

ALLEGATO 1: MODELLO DI RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER INIZIATIVA IN AREA ZES	12
ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'	13
ALLEGATO 3: INFORMATIVA SULLA PRIVACY	14

Il presente Regolamento è emanato avendo principalmente riguardo alle norme contenute negli artt. 4, 5 e 5-bis del D.L. 91 del 20 giugno 2017, convertito dalla L. 123 del 03 agosto 2017, e S.M.I. - in tema di “Zone economiche speciali ZES”, alle norme di cui alla L. 84 del 28 gennaio 1994, alla L. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i. ed in conformità con il Piano di Sviluppo Strategico della Zes Interregionale Jonica, con il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale ed il Piano Regolatore Portuale e, da ultimo, con gli obiettivi di cui al PNRR. Ciò in considerazione della necessità di disciplinare i compiti e le finalità di amministrazione delle aree e beni del demanio marittimo, compresi nell’ambito della circoscrizione territoriale di giurisdizione dell’ADSPMI, nei confronti delle nuove imprese e di quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella Zes.

Il presente Regolamento consta di n. 10 articoli e 3 allegati.

ARTICOLO 1 Disposizioni di carattere generale

1. L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento è determinato dalle unità territoriali (particelle) ricadenti all'interno del perimetro delle aree demaniali di competenza dell'ADSP MI, ivi comprese le aree per cui è attualmente in corso l'iter di ampliamento della circoscrizione territoriale di competenza dell'ADSP MI e quelle ulteriori che dovessero esservi incluse in futuro, integralmente o parzialmente ricomprese nella Zes, come stabilito nel Piano di Sviluppo Strategico della Zes interregionale Jonica. Eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente determineranno le conseguenti modifiche applicative del Regolamento previa emanazione di specifico provvedimento.
2. Nell'ambito dell'anzidetta circoscrizione territoriale sono strumenti di pianificazione il DPSS (Documento di Pianificazione Strategica di Sistema), il PRP (Piano Regolatore Portuale), e per quanto previsto dalle normative di settore in vigore, il P.U.E. (Piano Urbanistico Esecutivo) relativo alle aree di interfaccia città-porto.

ARTICOLO 2 Modalità presentazione istanza Zes

1. Nelle more della piena operatività di uno Sportello unico digitale Zes presso il Commissario Straordinario del Governo per la Zes Jonica, le istanze degli operatori e delle imprese aventi per oggetto programmi di attività economiche imprenditoriali o investimenti di natura incrementale da svolgersi all'interno del perimetro delle aree demaniali di competenza dell'ADSP MI, ivi compresa l'area dell'Eco Industrial Park, già ricadente nel Demanio citato e per cui pende attualmente la procedura di ampliamento della circoscrizione portuale dell'ADSP MI, saranno presentate a mezzo pec da inviare all'indirizzo protocollo.autportta@postecert.it
2. Per la presentazione di dette istanze e della documentazione a corredo, il proponente, temporaneamente, fino all'attivazione dello sportello Zes, potrà reperire il modello di domanda e la documentazione da allegare sul sito istituzionale dell'ADSP MI, www.port.taranto.it.
3. L'ADSP MI, in ossequio ai termini indicati al successivo art. 5, provvede all'inoltro telematico delle istanze ricevute al Commissario Straordinario del Governo per la Zes Interregionale Ionica Puglia – Basilicata nonché all'Ufficio Zes di cui al successivo art. 3, per l'espletamento delle attività istruttorie ivi descritte, e successivamente alle amministrazioni che intervengono nella conferenza di servizi, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione o, in alternativa, differenti modalità per la ricezione e/o trasmissione.

ARTICOLO 3 Ufficio Zes

1. E' istituito presso l'ADSP MI, con riferimento alle fattispecie rientranti nel presente Regolamento, l'Ufficio Zes, coordinato dal Segretario Generale.
2. Tale ufficio è composto:
 - a) dal Segretario Generale;

- b) da un membro della Sezione “Staff di Segreteria” addetto alla funzione Zes-Zfd;
- c) da un ulteriore membro della Sezione “Staff di Segreteria” addetto alla funzione Zes-Zfd in caso di richiesta di utilizzo di un’area ricadente in Zona Franca Doganale;
- d) da un membro della struttura di supporto alla Presidenza, con competenze tecniche specifiche.

Le funzioni di Segreteria dell’ufficio Zes saranno svolte da un membro della struttura di supporto alla Presidenza.

3. L’Ufficio:

- a) valuta in prima battuta le istanze presentate ai sensi del successivo art. 4 in relazione ai presupposti di cui al D. L. 91 del 20 giugno 2017 e s.m.i. e ne cura la pubblicazione sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) e sulla GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana) e sul proprio sito istituzionale, al fine di consentire un’effettiva ed ampia conoscibilità agli operatori interessati, nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. La pubblicazione avrà durata massima di trenta giorni;
- b) implementa, successivamente, nell’ambito della conferenza di servizi, l’istruttoria delle pratiche Zes per quanto di competenza dell’ADSP MI.

ARTICOLO 4 Istanza Zes

1. L’istanza Zes dovrà essere compilata conformemente ai contenuti indicati nel modello all. 1) al presente Regolamento, reso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda. Dovrà, altresì, essere annesso il modello all. 3) debitamente sottoscritto.
2. Su detta istanza sarà implementato l’iter amministrativo di rito con:
 - a) espletamento della procedura di evidenza pubblica, in conseguenza della richiesta di nuova assegnazione o modifica di un’area ricadente nella circoscrizione territoriale di competenza dell’ADSP MI. L’assolvimento di siffatta procedura di evidenza pubblica non costituisce garanzia di esito positivo della successiva conferenza di servizi e/o di rilascio dell’autorizzazione unica;
 - b) ove vi sia il concorso di più domande, si procederà alla pubblicazione della domanda concorrente per consentire la presentazione di eventuali osservazioni/opposizioni, per un periodo di giorni venti.
 - c) Nel caso di comparazione tra più proposte l’AdSP MI procederà alla valutazione complessiva delle stesse in base ai parametri indicati alla lettera c) del modello all. 1) al presente Regolamento.
 - d) successivamente al completamento dell’anzidetta fase di pubblicazione, l’Ufficio Zes richiederà al soggetto istante individuato di integrare entro sessanta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori trenta giorni a seguito di motivata richiesta,

l'istanza con un livello progettuale dell'iniziativa non inferiore al progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50 del 2016, comprensivo delle opere di infrastrutturazione primaria e secondaria eventualmente da realizzare, corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modello all. 2 al presente Regolamento) recante l'indicazione delle autorizzazioni, nulla osta e titoli di qualsivoglia genere indispensabili per la relativa realizzazione, dal certificato di destinazione urbanistica, dagli estratti di mappa catastali, ovvero da una tavola di inquadramento vincolistico coerente con il piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento, nonché, ove prevista, dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 Dicembre 2005 e dalla documentazione richiesta ex D.L. 4 del 2008 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. Detta documentazione dovrà altresì essere corredata da quanto specificamente richiesto dalle normative di settore di volta in volta rilevanti in ragione dell'attività produttiva che sarà posta in essere. Nel caso in cui l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela, l'istante effettuerà comunque comunicazione alle competenti Soprintendenze.

- e) avvio dell'iter della Conferenza di Servizi di cui al successivo art. 5. e rilascio dell'Autorizzazione Unica. Qualora, a seguito dei rilievi e/o prescrizioni formulati dagli enti coinvolti in sede di Conferenza di Servizi, si pervenga ad una modifica sostanziale e rilevante del progetto, l'ADSP MI procederà ad una nuova pubblicazione della domanda siccome modificata.
3. Le spese istruttorie per lo svolgimento del complessivo iter, ivi incluse le spese afferenti alle autorizzazioni, pareri, atti di assenso e nulla osta da parte delle altre amministrazioni, sono a carico dei Soggetti istanti e saranno corrisposte attraverso la piattaforma digitale PagoPA accessibile dal sito istituzionale dell'AdSP MI. Quest'ultima provvederà immediatamente in via telematica al trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, sulla base di appositi accordi con queste ultime, ovvero, in assenza di collegamento telematico, non oltre il mese successivo all'anzidetto versamento.

ARTICOLO 5 Conferenza di servizi - termini del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 91 del 20 giugno 2017, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nelle unità territoriali (particelle) ricadenti nel demanio marittimo di competenza dell'ADSP MI integralmente o parzialmente incluse nella Zes, ove non siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dall'ADSP MI, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, in esito ad apposita conferenza di servizi, tenuta in applicazione degli artt. 14-bis e seguenti della L. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso, pareri e nulla osta od altri atti amministrativi comunque

denominati richiesti in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare od all'attività da intraprendere e, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.

In tal caso, il soggetto proponente dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica ed amministrativa occorrente per il perfezionamento della stessa.

2. I termini del procedimento amministrativo in materia di Zes sono definiti dall'art. 5 comma 1 lett. a) e lett. a-bis) del Decreto Legge n. 91 del 2017 e s.m.i., tenuto conto dei termini e delle procedure di cui alla L. 241 del 07 agosto 1990 e S.M.I., alla L. 84 del 28 gennaio 1994, al D.P.R. 160 del 07 settembre 2010 ed al D.P.R. 380 del 06 giugno 2001, in quanto applicabili.
3. Successivamente all'acquisizione della verifica da parte dell'Ufficio Zes ex art. 4 comma 2 let. a), al completamento della procedura di evidenza pubblica di cui al precedente art. 4 comma 2 let. b) e c) ed all'integrazione dell'istanza come previsto dall'art. 4 comma 2 let. d), l'ADSP MI convoca la Conferenza di Servizi, che si svolge osservando la tempistica indicata nell'art. 14-bis e ss. della L. 241 del 1990, siccome dimezzati dal D.L. 91 del 2017 e S.M.I., e comunica alle altre amministrazioni interessate:
 - a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
 - b) il termine perentorio, non superiore ad otto giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - c) il termine perentorio, comunque non superiore a ventitre giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 della L. 241 del 1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni;
 - d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter della L. 241 del 1990, da tenersi entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

- e) Nel caso in cui nel procedimento siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, preposte alla tutela della pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle regioni si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ex art. 14 quinquies della L. 241 del 07 agosto 1990, l'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice una riunione con le amministrazioni che hanno espresso il dissenso e quelle che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi con le modalità di cui all'art. 4 del D.L. 91 del 2017 e S.M.I.
- f) L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni.
4. L'ADSP MI rilascia l'Autorizzazione unica entro i successivi cinque giorni lavorativi qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
 5. Qualora, a seguito dei rilievi e/o prescrizioni formulati dagli enti coinvolti in sede di Conferenza di Servizi, si pervenga ad una modifica sostanziale e rilevante del progetto, l'ADSP MI procederà ad una nuova pubblicazione della domanda siccome modificata.
 6. In relazione ai progetti soggetti ad autorizzazione unica di cui al presente regolamento, restano ferme le previsioni normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
 7. I termini di cui al presente articolo potranno essere sospesi od interrotti nel caso in cui l'istanza e la documentazione presentata dal proponente risultino incomplete o inadeguate rispetto ai singoli subprocedimenti relativi all'approvazione complessiva del progetto.

ARTICOLO 6 Autorizzazione Unica per opere infrastrutturali in Area Zes

Le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali ricadenti nelle aree demaniali individuate ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti ed infrastrutture energetiche, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. I relativi progetti sono soggetti ad Autorizzazione Unica che costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, fatta eccezione del piano paesaggistico regionale.

Per detti progetti, si applica la procedura prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, nonché quanto previsto dall'art. 5-bis del D.L. 91 del 2017 e S.M.I.

Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

Le previsioni di cui sopra si applicano altresì alle opere ed altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale.

ARTICOLO 7 Partenariato pubblico privato

Nel caso di ricorso ad alcuna delle tipologie di contratto previste dall'art. 180 del d. Lgs. 50 del 2016 in relazione alle unità territoriali (particelle) ricadenti all'interno del perimetro delle aree demaniali di competenza dell'ADSP MI ricomprese nella Zes, la proposta del soggetto proponente, completa fin da subito di tutta la documentazione di cui al precedente art. 4 comma 2 lett. a) e d) sarà sottoposta alla verifica da parte dell'Ufficio Zes, come previsto dall'art. 3 let. a) del presente regolamento. Successivamente, su detta proposta progettuale, si svolgerà l'iter amministrativo previsto dall'art. 5, al cui esito si darà corso alla procedura di evidenza pubblica, finalizzata alla individuazione del soggetto aggiudicatario sulla base dei criteri indicati dalla legge, richiamati nel bando di gara.

Nelle fattispecie di cui al presente articolo, l'Autorizzazione Unica sarà rilasciata solo dopo aver individuato il soggetto aggiudicatario.

ARTICOLO 8 Benefici fiscali Zes

1. Al fine di poter beneficiare dei benefici fiscali previsti dal D. L. 91 del 20 Giugno 2017 e s.m.i., accordati dall'AdE, è richiesto che l'Impresa beneficiaria dichiari che:
 - a) la propria attività rientra tra quelle ammesse al credito d'imposta;
 - b) mantenga la propria attività nell'area Zes per almeno dieci anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
 - c) non si trovi in stato di liquidazione o di scioglimento o di non avere procedure concorsuali in essere.
2. A tal proposito, l'Impresa beneficiaria dovrà utilizzare il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree Zes reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato a cura dell'Impresa beneficiaria direttamente all'AdE attraverso i canali telematici di quest'ultima.

ARTICOLO 9 Rinvio

Si rinvia, per quanto non previsto nel Regolamento, alle disposizioni di cui al D.L. 91 del 20 giugno 2017 e S.M.I. nonché alle disposizioni di cui alla L. 241 del 07 agosto 1990 e S.M.I.

ARTICOLO 10 Disposizioni Finali

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso nel sito dell'AdSP MI.

Normativa e principali disposizioni di riferimento

1. L. 7 agosto 1990, n. 241: *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*
2. D.M. 30/03/1994 n. 765 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione dal titolo “ *Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione*” e relativa Tabella B (contenente l’elenco dei procedimenti di competenza degli uffici marittimi periferici dei trasporti e della navigazione).
3. Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 6 aprile 1994: *Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell’AdSP di Taranto.*
4. D.P.R. 6 giugno 2001, 380 s.m.i.: *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.*
5. Circolare dell’Agenzia del Demanio n. 1/2001/CST del 4 ottobre 2001.
6. Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2004: *Ampliamento della circoscrizione territoriale dell’AdSP di Taranto.*
7. Legge 18 giugno 2009, n. 69 “*Certezza dei tempi di conclusione del procedimento*”;
8. D.L. 20 Giugno 2017 n. 91: *Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*
9. L. 3 Agosto 2017 n. 123 di conversione del D. L. 20 Giugno 2017 n. 91
10. DGR Puglia n. 612 del 29 marzo 2019: *approvazione del Piano di Sviluppo strategico della Zes interregionale jonica.*
11. D.P.C.M. del 06 giugno 2019 *istitutivo della Zona Economica Speciale Ionica Interregionale nelle Regioni Puglia e Basilicata*
12. *Piano Operativo Triennale (P.O.T.) 2020 – 2022 del Porto di Taranto approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 03/2020 del 13 maggio 2020 e successive revisioni annuali.*
13. P.N.R.R. approvato il 22 giugno 2021 dalla Commissione europea ed il 13 luglio 2021 dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) dell’Ue.
14. *Piano regolatore del Porto di Taranto approvato con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Jonio n. 142 del 11 novembre 2021*

RACCOLTA ALLEGATI

ELEMENTI ESSENZIALI PER RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INIZIATIVA IN AREA ZES

A) REQUISITI SOGGETTIVI

- Presentazione Soggetto proponente
- Indicazione codice ATECO dell'attività da svolgere in area Zes
- Assenza di cause di scioglimento e/o dello stato di liquidazione e/o di procedure concorsuali in essere
- Impegno a mantenere le attività in area Zes per almeno 10 anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti
- Eventuale dichiarazione di avvalersi del regime della Zona Franca Doganale

B) DESCRIZIONE DEL SITO DI INSEDIAMENTO

- Individuazione dell'area (foglio, particella all'interno dell'area di perimetrazione Zes)
- descrizione sommaria degli interventi infrastrutturali ed impiantistici previsti con relativi layout
- destinazioni d'uso attuale e proposta
- Indicazione circa eventuale variazione agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale con relativo layout della nuova sistemazione

C) CARATTERI DELL'INTERVENTO

- Programma delle attività economiche e/o degli investimenti di natura incrementale e specifica indicazione delle modalità di interconnessione con le varie attività che si svolgono nell'ambito portuale
- Requisiti soggettivi e di affidabilità del soggetto proponente
- Valore dell'investimento
- Durata dell'investimento
- Descrizione delle modalità/caratteristiche di svolgimento dell'attività in area Zes e delle sue modalità operative:
- Sostenibilità ambientale
- Innovazione e ricerca
- Impatto occupazionale previsto
- Sviluppo dei traffici portuali
- Livelli di valore aggiunto attesi per lo specifico investimento

<p>_____, li __/__/____</p>	<p>Il Richiedente</p> <p>_____</p>	<p><i>Timbro professionale</i></p>	<p>Il Progettista</p> <p>_____</p>
-----------------------------	---	--	---

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) - AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA RICHIESTI (Spuntare quelli richiesti)

Il/la sottoscritto/a nato a, prov. ilC.F. e residente a prov. VIA, libero professionista iscritto Albo /Ordine dei della Prov. con il numero, , in qualità di Tecnico progettista/Direttore dei Lavori incaricato da relativamente al progetto di realizzazione di un insediamento produttivo all'interno della Zes Interregionale Ionica Puglia – Basilicata, nell'area identificata catastalmente al foglio di mappa n. particella n., consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, con la presente

DICHIARA,

sotto la propria responsabilità, che, in relazione all'istanza ZES formulata, ed al relativo progetto di insediamento produttivo, sono necessarie le seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta, in merito ai quali è stata allegata a detta istanza tutta la documentazione idonea al fine dell'ottenimento degli stessi:

- Permesso a costruire
- S.C.I.A. Alternativa al Permesso di Costruire
- Autorizzazione Paesaggistica
- Autorizzazione paesaggistica semplificata
- CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
- Autorizzazione sismica
- S.C.I.A. Edilizia (Ordinaria)
- AUA – Autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura provinciale
- AUA – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura comunale
- AUA - Autorizzazione emissione in atmosfera
- AUA - Verifica impatto acustico
- Autorizzazione Agenzia Dogane
- Autorizzazione Capitaneria di Porto
- Concessione demaniale di competenza dell'Autorità portuale
- Autorizzazione esercizio attività economiche in ambito portuale
- Autorizzazione all'esercizio delle Operazioni portuali
- Collaudo deposito di stoccaggio olii minerali e GPL
- Deposito di stoccaggio olii minerali e GPL
- Notifica Impianto Produttivo
- Nulla osta di competenza dell'Ente di Gestione dell'Area protetta ex lege 394 del 1991
- Parere di conformità antincendio
- Nulla osta delle forze armate per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota
- Nulla osta per la sicurezza del volo da parte dell'aeronautica civile (ENAV)
- Nulla osta idrogeologico
- Autorizzazione al taglio degli alberi di competenza regionale
- Verifica di coerenza con i limiti delle emissioni sonore rilasciata ai sensi della L. 447 del 1995 e S.M.I.
- Nulla osta dell'Ispettorato del MISE Dipartimento delle Comunicazioni
- Autorizzazione all'attraversamento ed all'uso delle strade prevista dal CDS
- ALTRI PROCEDIMENTI (VAS, VIA, Autorizzazione Unica per fonti rinnovabili ecc.)

La/Il sottoscritta/o nata/o a il,
C.F....., residente in autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti nel modulo, unicamente ai fini per cui gli stessi sono acquisiti, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevole che verranno trattati dal titolare e dal responsabile anche con sistemi automatizzati e nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Titolare del trattamento è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio (ex art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017)

Finalità del trattamento: Promozione e sviluppo dell’Area Zes Interregionale Ionica Puglia – Basilicata.

f.to) Il Presidente

Prof. Avv. Sergio Prete

Originale con firma olografa è conservato agli atti dell’Amministrazione